

SENT. 3297/17
R.G. 8427/16
CRON. 17346/17
REP.

GIUDICE DI PACE DI BARRA - NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barra - Napoli, Avv. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8721 del R. G. dal 2016, riservata all'udienza del 01/03/17

TRA

De Vito Marco, c.f. DVT MRC 78C01 H892, residente in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via De Lauzieres, 5 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Francesco Paolo Michetti, 1, presso lo studio dell'Avv. Domenico Terracino (c.f. TRR DNC 75B13 F839N), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.

- ATTORE -

E

[REDACTED] S.p.A. (P. IVA 13378520152), in persona del suo legale rapp.te p.t., corrente in Trezzano sul Naviglio (MI), alla Via Leonardo da Vinci, 1.

- CONVENUTA CONTUMACE -

Oggetto: restituzioni somme non dovute.

Conclusioni

Alla udienza del 01/03/17 la sola parte attrice concludeva per l'accoglimento della domanda, vinte le spese di lite con attribuzione.

IN DIRITTO

Preliminarmente va rilevato, che alla luce della norma di cui alla legge 07.04.2003 n. 63 di conversione del D.L. 8/2/2003, n. 18, la presente causa viene decisa secondo diritto.

In via pregiudiziale, va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo l'istante depositato agli atti la domanda di avvio alla procedura conciliativa promossa presso l'Autorità per le

garanzie nelle Comunicazioni della Regione Campania ai sensi della Delibera AGCOM n. 173/07/CONS, domanda rimasta senza alcun riscontro.

Le legittimazioni delle parti risultano provate a mezzo documentazione depositata in atti, inoltre sul punto non vi è alcuna contestazione.

Per completezza di disamina, va dichiarata la contumacia della convenuta [REDACTED], la quale non si è costituita in giudizio, senza giustificato motivo, benché ritualmente citata.

Nel merito, l'istante ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, offrendo la prova delle circostanze dedotte nel libello introduttivo, pertanto la domanda deve essere accolta.

Ed invero, dall'esame della documentazione depositata in atti, risulta acclarato che l'istante, a seguito della indebita attivazione dei servizi in abbonamenti non richiesti (cfr. premessa dell'atto di citazione) ha subito una diminuzione patrimoniale pari a € 269,93 (importi di fatture in contestazione), laddove i servizi descritti risultano essere stati automaticamente attivati senza una vera e propria autorizzazione da parte dell'utente, tali da provocarne il pagamento immediato (mediante trattenuta del relativo importo dal credito della sim ricaricabile) anche in caso di quasi contestuale disattivazione, costituendo tale comportamento una pratica commerciale aggressiva in violazione dei canoni di buona fede nell'esecuzione del contratto previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre alla lesione del diritto dell'attore-consumatore, codificato nell'art. 2, capo 2, lett. e) del D.L.vo n. 206/05 (c.d.Codice del Consumo), alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con conseguente obbligo, da parte della convenuta [REDACTED], alla restituzione, in favore dell'istante, degli importi versati non avendo comprovato, neanche in forma presuntiva, la volontarietà - o quantomeno la consapevolezza - della sottoscrizione degli abbonamenti da parte dell'istante (cfr. Trib.Pisa, sent. N. 418/15).

In relazione al diritto alla corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 8 della Del. Agcom n. 73/11/Cons, questo giudice non ritiene di accogliere la tesi sull'applicabilità limitata alla sola fase conciliativa pre-contenziosa, aggiungendosi il comportamento del gestore telefonico nell'indebita sottrazione dei costi di servizi in abbonamenti non richiesti.



Pertanto, con valutazione ancorata ai principi di equità sostanziale, si ritiene congruo riconoscere all'attore un indennizzo complessivo nella misura di € 350,00, relazionato sia al periodo di durata dei servizi di abbonamento non richiesti, sia per la mancata risposta ai reclami, laddove solo in sede incidentale (non costituendo oggetto di domanda), si osserva che, per consolidato orientamento, (cfr. Cass. N. 26972/08, 15350/15 ecc.), resta esclusa la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo lo stesso sottoposto all'onere di allegazione stabilito dall'art. 2697 c.c. (Cass. N. 8421/11).

La domanda, pertanto, va accolta in tali termini con conseguente condanna della H3G, al pagamento, in favore dell'istante, della complessiva somma di € 350,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa attribuito con la sentenza, come in dispositivo, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dell'istante anticipatorio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la ~~XXXXXXXXXX~~, al pagamento in favore dell'istante, della complessiva somma di € 350,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 2) condanna, inoltre, la predetta convenuta, al pagamento, in favore del procuratore anticipatorio dell'istante, delle competenze del presente giudizio che si liquidano in € 300,00, di cui € 50,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.

La presente sentenza è esecutiva ex lege.

Così deciso in Barra - Napoli lì, 24/06/17.

Il Giudice di Pace
Avv. Ersilia PICCOLA
reola

GIUDICE DI PACE DI BARRA

Depositato in cancelleria

NAPOLI, 28 GIU 2017

IL CANCELLIERE

3 di 3

IL CANCELLIERE

Pasquale Imperato

